



TRIBUNALE FEDERALE

composto da

Avv. Rodolfo SENES - Presidente -

Avv. Enrico MEDICI - Componente -

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI - Componente -

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento **FISI/2025/0013** a carico di **CEMIN LORENZO**, nato a Campitello (TN) il 09.01.1969, Cod. Tessera N. 18261 e di **DAPRA' ALESSIA**, nata a Pozza di Fassa (TN) il 15.03.1969, Cod. Tessera N. 18465

INCOLPATI

delle violazioni di cui agli articoli 6 comma 3 dello Statuto Federale FISI e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con le aggravanti di cui all'art. 58 lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FISI così come indicate nell'atto di incolpazione e di deferimento a giudizio

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di incolpazione e deferimento del 5 marzo 2026 (notificato al Tribunale il 6 marzo 2026) la Procura Federale deferiva i due tesserati in relazione alle violazioni disciplinari sopra indicate.

Il Presidente del Tribunale, nei termini regolamentari, fissava per il giorno 14 aprile 2026 alle ore 11.30. l'udienza di discussione.

All'udienza, udite le richieste probatorie delle parti il Tribunale ammetteva le prove testimoniali richieste dalle difese degli incolpati e i documenti prodotti con la memoria depositata il 10 aprile 2026 nonchè la copia dell'ordinanza del Tribunale di Trento emessa il 03.03.2026 con la quale viene annullato il decreto di "perquisizione personale, locale, informatico e sequestro" emesso dalla Procura di Trento il 24.09.2025 nell'ambito del procedimento R.G. 5254/2025 N.R..

Venivano quindi sentiti gli incolpati Cemin Lorenzo e Daprà Alessia.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 2

Alla successiva udienza del 28 aprile 2026 la difesa degli incolpati chiedeva l'acquisizione quale prova documentale di due comunicazioni mail del 28 giugno 2023 e del 28 ottobre 2024 inviate dalla Dott.ssa Daprà ai membri del Consiglio Direttivo. Nulla opponendo il Sostituto Procuratore Federale il Tribunale ammetteva le prove richieste.

Venivano quindi esaminati i testimoni indicati dalla difesa nelle persone dei tesserati Thomas Amplatz, Alessandra Bugarini, Cesare Pastore, Emilio Scanagatta e Donata Piazzi.

All'esito dell'esame dei testi presenti la difesa degli incolpati rinunciava all'esame dei due testimoni non presenti.

Veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e le parti concludevano:

- la Procura Federale concludeva chiedendo la condanna dei due incolpati alla sanzione della censura;
- la difesa degli incolpati chiedeva l'assoluzione di entrambi perché i fatti contestati non costituiscono illecito disciplinare.

Il Tribunale Federale si ritirava in Camera di Consiglio ed all'esito decideva come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine da un esposto presentato dal tesserato Marco Franco in data 12.09.2025.

All'esposto il tesserato Franco faceva seguire ben quattro integrazioni: la prima il 23.09.2025, la seconda il 22.12.2025, la terza il 23.12.2025, la quarta ed ultima il 13.1.2026.

Il tesserato Marco FRANCO (tessera n. 682146) nella qualità di Vice Presidente Vicario dell'A.S.D. Ski Team Fassa (di Sen Jan di Fassa - Pozza Trento) lamentava una serie di condotte, ritenute illecite, che sarebbero state commesse dai dirigenti del sodalizio sportivo anzidetto.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 3

Nell'atto il tesserato evidenziava di avere presentato il 7.08.2025 atto di querela, per i reati di appropriazione indebita, falso in scrittura privata e quant'altro ravvisabile nei confronti del Presidente del sodalizio, Lorenzo Cemin e della Segretaria e Tesoriera Alessia Daprà.

L'esponente dava atto che nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Trento era stato quindi iscritto - al n. R.G. 5625/2025/44 N.R. (in seguito passato a noti ed iscritto al n. R.G. 5254/2025721) affidato alle cure del P.M. Dott.ssa Maria Colpani - un procedimento nei confronti del Cemin e della Daprà.

Il tesserato Marco Franco riferiva di essere stato eletto consigliere dello SKI TEAM FASSA per la prima volta nel 2022.

Nell'aprile 2023, con l'approvazione del bilancio stagione 2022/2023, era stato eletto il nuovo Presidente e Consiglio Direttivo (Presidente Lorenzo Cemin (già Direttore Tecnico del sodalizio) - Consiglieri Stefano Ghetta, Manuel Farina, Marco Franco, Chiara Costazza (nominata Vicepresidente), Emilio Scanagatta, Diego Pollam, Davide Vian, Mirko Gabrieli, Alessia Daprà (nominata Segretario e Tesoriere), Alessandra Bugarini, Luca Medici, Cesare Pastore, Moreno Rizzi, Thomas Amplatz).

Nel tempo erano intervenute le dimissioni dei Consiglieri Chiara Costazza, Mirko Gabrieli, Davide Vian, Diego Pollam e Luca Medici.

Secondo quanto esposto dal Franco fino all'aprile 2023 la gestione del sodalizio sarebbe stata "trasparente" e ogni pagamento sarebbe avvenuto solo dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Tale situazione secondo il Franco sarebbe venuta meno con l'elezione del "nuovo" Consiglio Direttivo avvenuta il 14.4.2025.

Il Franco espone che, in particolare su richiesta del consigliere Pastore, era stata presentata al Consiglio di valutare se attribuire al neo eletto Presidente Cemin un emolumento per la carica.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 4

La questione era stata proposta al Consiglio in quanto lo statuto allora vigente non prevedeva tale possibilità e non era neppure previsto che l'organo collegiale potesse autorizzare pagamenti diversi da quelli ordinari essendo compito dell'Assemblea dei Soci disporre quelli di diverso titolo e quindi si sarebbe resa necessario modificare lo Statuto.

Ricorda il Franco che quindi il 24.06.2024 veniva approvato un nuovo Statuto che prevedeva la possibilità di remunerare le cariche sociali.

Il tesserato Franco spiega che, prima della modifica statutaria, le prestazioni, diverse da quelle proprie della carica sociale, rese dai componenti il Consiglio Direttivo in favore del sodalizio avrebbero dovuto essere comunque regolate da specifico contratto.

Riferendosi alla posizione del Cemin, il Franco ricorda che, con l'elezione a Presidente, i contratti che prevedevano emolumenti in suo favore avrebbe dovuto essere sottoscritti dal Vice Presidente Vicario per evitare il verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 1395 c.c. (c.d. contratto con sè stesso).

Il Franco specifica di avere, dopo la modifica statutaria, chiesto di accedere a conto corrente dell'associazione per effettuare le verifiche lui spettanti quale socio e Vicepresidente.

Riferisce il Franco di avere avuto accesso, dopo mesi di resistenza del Cemin, nell'aprile 2025, al conto bancario potendo visionare solo le operazioni effettuate dopo l'aprile 2023 (causa i limiti di archiviazione documenti dell'home banking) numerosissime delle quali - a dire dell'esponente - risulterebbero poco chiare.

Il Franco richiamava operazioni di bonifico in favore del Cemin che avrebbero riporto causali non coerenti con i rapporti contrattuali esistenti e di prelievo contante delle quali (come ovvio) i documenti bancari non indicavano l'autore e la destinazione finale delle provviste.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 5

Il Franco espone di avere chiesto - via mail - alla tesoriera Daprà chiarimenti sul punto e di avere ricevuto risposta negativa giustificata da una pretesa carenza di legittimazione del richiedente.

Il Franco indicava alcune operazioni a suo parere sospette:

- bonifico in favore del Cemin del 5.05.2023 di € 2.000,00 causale "rimborsi KM";
- bonifico in favore del Cemin del 30.06.2023 di € 3.000,00 causale "compenso collaborazione-stagione 2022-23";
- operazioni di prelievo contanti non deliberati dall'assemblea dei soci o autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Il Franco riferiva poi di essere stato contattato, per conto della Daprà, da un avvocato che, a giustificazione dei due bonifici, gli avrebbe inviato la prima pagina di un verbale del consiglio direttivo del sodalizio (datata 13.04.2023 e presieduta dall'allora Vice Presidente Emilio Scanagatta) dal quale risulterebbe che il Consiglio Direttivo aveva riconosciuto al Cemin Lorenzo il compenso quale direttore tecnico ed il rimborso chilometrico.

Il Franco spiegava che l'ordine del giorno riportato nella convocazione della riunione del Consiglio Direttivo di cui trattasi (alla quale non poteva escludere di avere partecipato da remoto) non presentava lo specifico punto che sarebbe stato poi deciso ed aggiunge che lo Scanagatta gli aveva poi riferito di avere firmato il verbale solo il successivo 10.06.2025 su richiesta di Cemin.

Il Franco indicava poi altri i bonifici - sempre in favore di Cemin - che non troverebbero giustificazione:

- € 1.259,92 del 23.08.2023 con causale "rimborso Km 2022";
- € 756,50 del 23.08.2023 con causale "rimborso Km 2023 parte 2";
- € 2.000,00 del 13.12.2023 con causale "Direzione Tecnica Attività Estive" ;
- € 1.461,00 del 21.05.2024 con causale "compenso Direttore Tecnico";
- € 1.375,33 del 9.09.2024 con causale "rimborsi KM gennaio-settembre 2024";
- € 2.867,80 del 19.11.2024 con causale "Compenso Presidente Cemin Lorenzo".

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal Coni



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 6

Il Franco aggiungeva che la Tesoriera Daprà, violando l'art. 19 dallo Statuto (in vigore dal 25.06.2024), non avrebbe sottoposto al consiglio direttivo le richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti.

Il tesserato Franco lamentava ancora altre violazioni dei principi di trasparenza, lealtà e democraticità nella gestione del sodalizio sportivo da parte del Cemin e della Daprà: la violazione dell'art.16, lett. a), dello statuto, avendo ammesso nel sodalizio nuovi soci senza aver posto la questione all'ordine del giorno del consiglio direttivo; la violazione dell'art.17 dello Statuto avendo venduto un furgone di proprietà dell'ASD senza autorizzazione del Consiglio Direttivo; la violazione dell'art.17 dello Statuto avendo rinunciato autonomamente (per l'estate 2024) alla gestione di un centro sportivo; la violazione dell'art.17 dello Statuto decidendo, senza informare il Consiglio Direttivo, di rinunciare all'organizzazione (nell'aprile 2024) dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa; la violazione dell'art.17 dello Statuto per avere, senza comunicare la circostanza al consiglio direttivo, "concesso la matricola dell'ASD Skiteam Fassa" per l'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo; la violazione dell'art.17 dello Statuto per avere, senza autorizzazione del consiglio direttivo, concluso un contratto di sponsorizzazione con Trauma s.r.l. (con incasso per il sodalizio sportivo di €9.150,00).

Il Franco poi lamentava che il Cemin e la Daprà avrebbero utilizzato per fini personali alcuni beni dell'ASD (es. i furgoni) oppure in particolare la Daprà avrebbe, in una occasione, effettuato ingiustificate elargizioni a soggetti non titolati (buoni pasto del valore di € 60,00).

Il Franco poi lamentava che, successivamente alla richiesta di verificare la contabilità sociale, i due incolpati lo avrebbero "letteralmente escluso da ogni informazione riguardante l'ASD Ski Team Fassa".

La Procura Federale, alla luce di quanto esposto dal tesserato Franco, svolgeva le indagini sentendo, in qualità di persone informate sui fatti, i tesserati Manuel

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 7

Farina e Moreno Rizzi ed i tesserati Lorenzo Cemin e Alessia Daprà in qualità di persone sottoposte indagine e - tramite la Procura Generale dello Sport del CONI - acquisiva la copia degli atti del fascicolo iscritto al n. R.G. 5254/2025/21 N.R. (precedentemente al n. R.G. 5625/2025/44 N.R.) della Procura della Repubblica di Trento nonché le memorie dalla difesa degli incolpati con la documentazione allegata.

Sulla base degli elementi raccolti, dopo la notifica dell'intento di deferimento, ritenendo la sussistenza di illeciti disciplinari a carico del Cemin Lorenzo e della Daprà Alessia, la Procura Federale procedeva al loro deferimento contestando gli addebiti di cui agli articoli 6, comma 3 dello Statuto federale FISI e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con le aggravanti di cui all'art. 58 lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FISI.

La Dalprà, secondo quanto contestato, attraverso i bonifici in favore di Cemin avrebbe compiuto operazioni irregolari e poco chiare atteso che le causali delle singole operazioni non avrebbero coerente riscontro nella documentazione contabile ovvero riporterebbero riferimenti inerenti posizioni contrattuali divergenti o talora assenti.

Diversi profili di irregolarità, secondo la contestazione della Procura Federale, emergerebbero anche rispetto ai pagamenti, effettuati con bonifico bancario in favore del Cemin, riportanti la causale "rimborsi km".

In particolare i bonifici riporterebbero causali generiche e la documentazione giustificativa apparirebbe inidonea a dimostrare gli effettivi esborsi sostenuti.

Secondo la Procura Federale le modalità esecutive di tali operazioni integrerebbero la violazione dei principi di trasparenza, correttezza e corretta gestione delle risorse associative e conseguentemente la rilevanza disciplinare delle condotte del beneficiario e della Tesoriera che ha disposto i pagamenti.

Rilievo disciplinare, secondo l'accusa federale, avrebbero anche le irregolarità formali dei contratti relativi alla prestazione di Direttore Tecnico per la stagione

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





2024-2025 e di allenatore nel corso di preparazione per aspiranti maestri di sci: irregolarità che inficiando la stessa validità dell'accordo priverebbero i pagamenti del loro titolo giustificativo.

Nelle memorie difensive del 31.12.2025 e del 23.02.2026 la difesa degli incolpati premette che per ricostruire correttamente i fatti è necessario considerare che, nel periodo in discussione, in seno al sodalizio sportivo si era avuto un triplo avvicendamento di personale di segreteria (di cui due alla prima esperienza) e che, causa la modifica legislativa dei contratti di lavoro dei collaboratori sportivi, l'organizzazione amministrativa era stata totalmente assorbita nei conseguenti adeguamenti formali.

La difesa evidenzia poi che l'incolpevole assenza (per documentati motivi di salute) della Daprà avvenuta - autunno 2024 - in concomitanza con gli avvicendamenti del personale di segreteria aveva reso ancora più complessa e difficoltosa la gestione amministrativa.

Orbene, gli incolpati assumono che tali circostanze avrebbero *"determinato qualche imprecisione o qualche ingenuità sul piano formale"* eventualmente riscontrabile nel loro comportamento.

Quanto alle singole condotte contestate le difese degli incolpati, per ogni singolo addebito, offrono una lettura alternativa alla prospettazione accusatoria.

Rispetto al bonifico di € 3.000.00 in favore del Cemin del 30.06.2023 (causale *"compenso collaborazione stagione 2022-23"*) si tratterebbe dell'emolumento riferito all'attività di Direttore Tecnico per la stagione sportiva 2022/2023.

La mancanza del relativo contratto, secondo la difesa, troverebbe giustificazione nel fatto che il sodalizio, causa difficoltà economiche, non avrebbe potuto assumere nuove obbligazioni.

Secondo la tesi difensiva il Consiglio Direttivo quindi avrebbe deciso di valutare, a seguito della successiva approvazione del bilancio, se le risultanze dello stesso avrebbero consentito di riconoscere al Cemin un compenso quale

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 9

Direttore Tecnico, incarico che lo stesso Cemin avrebbe comunque ricoperto pur senza sapere se, e quando, sarebbe stato remunerato.

Viene ricordato che l'incarico tecnico, per la stagione 2022/2023, è stato conferito dal Consiglio Direttivo nella riunione del 6.05.2022.

La difesa ricorda che il Consiglio Direttivo nella riunione del 13.04.2023 aveva deliberato - con il voto favorevole anche del tesserato esponente Franco - di riconoscere al Cemin il compenso quale Direttore Tecnico per la stagione 2022/2023.

In quanto le somme in questione erano state iscritte nel bilancio 2022/2023 (poi approvato dall'assemblea dei soci), secondo la difesa, il pagamento risulterebbe regolare, tracciabile e conoscibile.

Quanto alla sottoscrizione postuma del verbale della riunione del Consiglio Direttivo questa sarebbe avvenuta solo per regolarizzare formalmente le decisioni effettivamente assunte in quella sede, come dimostrerebbe il verbale successivamente trasmesso alla mail del sodalizio e le conferme sul punto del consigliere Cesare Pastore e Moreno Rizzi, che a tale riunione sarebbero stati presenti.

Secondo la difesa la sottoscrizione postuma del verbale sarebbe avvenuta solo perché *"nella totale buona fede che governava la gestione dell'Associazione prima delle doglianze di Marco Franco"* il documento sarebbe stato archiviato pur in assenza di firma.

Aggiunge la difesa che lo stesso esponente Franco - nei suoi atti - aveva ammesso che la riunione di cui si discute si era effettivamente tenuta e di non poter *"escludere"* di avervi partecipato da remoto.

Rispetto al bonifico di € 3.500,00 del 23.02.2024 con causale *"direttore tecnico - acconto aspiranti maestri"* e a quello di € 1.461,00 del 21.05.2024 con causale *"compenso direttore tecnico"*, secondo l'assunto difensivo, i due pagamenti troverebbero fondamento in due distinti rapporti contrattuali: quello di euro

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal **Coni**



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 10

3.500,00 sarebbe riferibile al pagamento tanto del compenso come Direttore Tecnico del sodalizio che di quello come docente nel corso aspiranti maestri (nel dettaglio: € 1.500,00 quale seconda rata prevista dal contratto di Direttore Tecnico Ski College - Scuola Ladina di Fassa nella stagione 2023/2024 e € 2.000,00 quale acconto per il corso aspiranti maestri).

Rispetto al compenso erogato quale Direttore Tecnico per la stagione 2023/2024 la difesa evidenzia che il contratto (allegato alla memoria difensiva) - sottoscritto dall'esponente Marco Franco - prevedeva il pagamento in quattro rate.

La difesa evidenzia poi che l'attività svolta nel corso aspiranti maestri risulterebbe regolata da diverso rapporto contrattuale ed a sostegno produce la relativa documentazione ed il cedolino di pagamento (allegato alla memoria) fornirebbe la prova della "*natura cumulativa del bonifico del 23 febbraio 2024*".

Quanto al bonifico dell'importo di €. 1.461,00 la difesa sostiene trattarsi della rata del compenso di Direttore Tecnico per la stagione 2023/2024: si tratterebbe dell'importo pattuito versato al netto delle ritenute di legge: a sostegno dell'assunto produce con la memoria difensiva il cedolino del maggio 2024.

Relativamente ai diversi bonifici per rimborsi chilometrici la difesa rileva che le somme versate non costituirebbero "compensi" ma solo "rimborsi spese" così come previsto dai relativi contratti (Contratto Direttore Tecnico stagione 2022/2023, Contratto Direttore stagioni 2023/2024 e 2024/2025, Contratto Corso Aspiranti Maestri di sci).

La difesa, entrando nel dettaglio dei singoli pagamenti, evidenzia, quanto ai due bonifici del 23.08.2023 (€ 1.259,92 e € 756,50) che si tratterebbe di un unico rimborso di € 2.016,42 (trasferite stagione 2023/2024) corrisposto in due rate. Quanto all'entità del rimborso stesso ed alle modalità di calcolo la difesa spiega che l'importo sarebbe stato calcolato moltiplicando il numero dei chilometri per il coefficiente 0.6142 €/km (richiamato dalla tariffa ACI).

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 11

Il bonifico del 9.09.2024 (di € 1.375,33) sarebbe relativo a trasferte effettuate dal Cemin tra il gennaio ed il settembre 2024 e l'importo sarebbe stato calcolato moltiplicando i chilometri per il coefficiente 0.6385 €/km.

Evidenzia poi la difesa che i rimborsi erogati al Cemin, rispetto al totale degli altri rimborsi erogati, percentualmente risulterebbe minima, rappresentando nella stagione 2022/2023 solo il 4 % del totale, in quella 2023/2024 il 7% e nella stagione 2024/2025 il 5,5 %.

Rispetto al bonifico di € 2,867,80 del 19.11.2024 (causale "*compenso presidente cemin lorenzo*"), la difesa ne sostiene la legittimità in quanto riferibile al compenso quale Direttore Tecnico nella stagione 2024/2025 richiamando al proposito il relativo contratto (sottoscritto dal Franco quale Vice Presidente Vicario).

La diversa indicazione del titolo di pagamento, riportata nella causale del bonifico, sarebbe dovuta ad un mero errore di segreteria.

Nella memoria viene sottolineato che la somma effettivamente pagata rappresenterebbe la prima rata al netto delle ritenute di legge (compenso lordo € 3.000,00 - compenso netto € 2.867,80) ed a sostegno della tesi difensiva richiama le risultanze del cedolino novembre 2024 (allegato alla memoria).

Quanto al contratto da direttore tecnico per la stagione 2024-2025 la difesa evidenzia che l'incolpazione attiene esclusivamente ad aspetti meramente formali (sottoscrizioni presenti sul documento).

Il contratto in questione risulterebbe sottoscritto dall'esponente Franco, in qualità di Vice Presidente Vicario (come già accaduto per altri contratti nei quali il Cemin era parte).

Al proposito la difesa evidenzia che il contenuto del contratto, il suo oggetto, la durata e la determinazione del compenso apparirebbero coerenti con altre pattuizioni (convenzione con la Scuola Ladina di Fassa - Convenzione FIS - Ski Team Fassa - Convenzione Scuola Ski Team Fassa allegate alla memoria).

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 12

La difesa riconduce la "differenza grafica" in contestazione al fatto che il contratto, che inizialmente recava la sola sottoscrizione olografa, sarebbe stato successivamente firmato digitalmente dal Franco "in momento anteriore all'erogazione della prima rata del compenso".

Rispetto agli altri aspetti formali in addebito la difesa sottolinea che le condizioni contrattuali e le sottoscrizioni apposte dal Vicepresidente "risultano conformi alla disciplina civilistica applicabile" non potendo rappresentare "anomalia rilevante" la mancanza nel secondo contratto del timbro dell'Associazione, considerato che nell'intestazione viene speso, come rappresentato dal Vice Presidente Franco, il nome del sodalizio.

Rileva poi la difesa che analoga considerazione deve valere per la mancanza della doppia firma sul contratto non essendo necessaria sul presupposto che nell'atto le parti contraenti dichiarano espressamente che ogni clausola è oggetto di trattativa individuale e che le medesime - rispetto all'oggetto e al compenso - non rientrano nella previsione di cui all'art. 1341 c.c..

Per la difesa quindi "la sequenza documentale - sottoscrizione, trasmissione via PEC e successiva erogazione della rata contrattuale - consente di ricondurre il pagamento del 19 novembre 2024 all'esecuzione di un titolo contrattuale già formalizzato e comunicato anteriormente alla corresponsione del compenso in esso determinato".

In conclusione, secondo la difesa dei due incolpati "risulta evidente che ciascuna delle operazioni contestate sia assistita da un titolo giustificativo specifico, documentalmente comprovato. Tale ricostruzione trova puntuale conferma nella documentazione prodotta; che esclude ogni profilo di irregolarità degli esborsi contestati, escludendo che le somme erogate possano qualificarsi come attribuzioni prive di titolo o riconducibili a compensi deliberati in assenza di preventiva determinazione".

Nelle dichiarazioni rese all'udienza del 14 aprile 2026 la Daprà Alessia riferisce:
- di avere ricoperto l'incarico di tesoriere da aprile 2023 e che nei due direttivi faceva parte anche l'Avv. Marco Franco e che al momento dell'assunzione del

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 13

suo primo mandato il bilancio sociale presentava una perdita di circa € 56.000,00 (poi divenuta nel novembre 2022 di € 90.000,00);

- che il nuovo Direttivo era riuscito a risanare i conti del sodalizio tanto che a novembre 2025 il bilancio presentava un attivo di circa € 39.000,00

- che nell'esercizio era stato aggiornato il parco automezzi attraverso la sostituzione di 4 dei 10 pulmini disponibili;

- che la vendita del pulmino - le cui modalità sono oggetto di contestazione - era stata ratificata dal Consiglio Direttivo ed era stata effettuata secondo il criterio della migliore offerta che il prezzo di vendita era stato incassato dallo sci club attraverso bonifico bancario;

- che ogni decisione veniva discussa e decisa dal Direttivo dell'associazione;

- che, nel corso del primo mandato, il Presidente, il Vicepresidente e un Consigliere avevano rassegnato le dimissioni seguito

- che il Vicepresidente subentrato aveva adottato un sistema di controllo sulle attività di gestione e spese dell'associazione;

- che la Federazione aveva concesso una deroga a che l'assemblea elettiva venisse convocata solo alla fine della stagione sportiva. Aggiunge che è sempre stata data attenzione al rispetto alle procedure di gestione economica finanziaria dell'associazione.

- che nella stagione 2022/2023 il Cemin aveva assunto il ruolo di Direttore Tecnico e quindi anche quello di Presidente e che nella riunione del 13 aprile 2023 il Consiglio Direttivo aveva riconosciuto un compenso per la funzione di Direttore Tecnico (pari a € 5.000,00) perchè il bilancio consentiva la spesa;

- che l'attività (coordinamento sul campo, organizzazione della preparazione atletica) era stata effettivamente svolta dal Cemin;

- che il giorno successivo la riunione del direttivo del 13 aprile 2023 era stato inviato un breve resoconto della situazione contabile e che lo stesso giorno l'Assemblea aveva approvato il bilancio.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



- che il verbale dell'Assemblea elettiva, redatto lo stesso 14 aprile 2023, era stato firmato da tutti e depositato agli atti dell'associazione mentre non era stato firmato il verbale del direttivo del 13 aprile (sottoscritto solo nel giugno 2025).
 - che l'importo totale erogato al Cemin comprendeva il compenso effettivo e un rimborso spese forfettario nell'ammontare proposto dal consigliere Cesare Pastore. Il compenso era stato poi corrisposto al Cemin al momento della presenza di liquidità di cassa.
 - che rispetto ai rimborsi chilometrici, come consuetudine per gli allenatori anche per il Cemin era stato adottato il criterio di liquidazione ACI;
 - che il Cemin aveva usato il proprio mezzo per la carenza di veicoli del sodalizio e che lo stesso in diverse occasioni non aveva richiesto il relativo rimborso;
 - che rispetto al bonifico di € 3.500,00 la causale doppia "direttore tecnico/corso aspiranti maestri di sci" indicava due incarichi distinti;
 - che il contratto con il Cemin era stato approvato dal Direttivo;
 - che il Franco non aveva firmato il contratto anche se il contenuto era fedele alla decisione del Consiglio Direttivo (assunta dopo due riunioni);
 - che, dal 2023 al 2025, diverse persone si erano alternate nel ruolo di segreteria e che ciò aveva comportato degli errori tra i quali quello dell'errata causale al compenso diretto al Cemin (causale "Presidente");
 - che i pagamenti dei compensi agli allenatori erano effettuati sulla base di quanto previsto dai singoli contratti, che i rimborsi spese ai medesimi erano operati sulla base del prospetto presentato da ogni singolo allenatore e che le fatture venivano saldate in base alle scadenze.
 - che dette attività erano svolte in autonomia dalla segreteria;
- La Daprà ammette poi una certa superficialità rispetto alle causali dei mandati di pagamento che riportano indicazioni poco chiare in luogo di quelle specifiche effettive.



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 15

L'incolpata riferisce in ultimo che la contabilità dell'associazione - gestita attraverso apposito software - è stata risanata.

Il Sig. Cemin rispetto alla contestata rinuncia all'organizzazione dei campionati italiani assoluti riferisce:

- che la decisione non era stata assunta da lui autonomamente;
- che non si era trattata di rinuncia precisando di essere stato accompagnato alla riunione con "Grandi Eventi" - nella quale veniva discussa l'organizzazione - da due referenti dello sci club (Costazza e Pastore che avrebbero dovuto riferire al Direttivo);
- che tuttavia non c'era stato il tempo per discutere in direttivo perché la decisione era stata assunta nell'immediato nella stessa riunione quando lo sci club Fassa Active aveva proposto la propria autonoma candidatura quale organizzatore.

Dall'esame dei testi, nel loro complesso, e dai rilievi probatori documentali è emerso, in sintesi, per quanto di rilievo ai fini della decisione, che:

- tutte le decisioni sulla gestione sociale erano state assunte democraticamente dopo ampia discussione dal Consiglio Direttivo dell'associazione, ciò anche in riferimento della decisione di affidare gli incarichi al Cemin Lorenzo quale direttore tecnico dello sci club e del corso aspiranti maestri ed all'ammontare dei relativi compensi;
- che il Cemin Lorenzo aveva concretamente svolto le attività per le quali aveva ricevuto i compensi ed effettuato le trasferte per le quali aveva richiesto ed ottenuto i rimborsi spesa (rimborsi chilometrici);
- che i bonifici in contestazione, così come tutte le operazioni di pagamento dei fornitori e dei collaboratori tecnici dello sci club, venivano effettuate direttamente dal personale dipendente addetto alla segreteria;
- che il personale di segreteria - sulla base delle indicazioni ricevute - curava l'elaborazione della contrattualistica dei collaboratori tecnici dello sci club;

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal **Coni**



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 16

- che il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 13 aprile 2023 era stato archiviato senza essere stato sottoscritto dal Presidente e che la sottoscrizione era avvenuta solo successivamente.

§ §§ §§§ §§ §

Sulla base delle prove documentali e testimoniali assunte, a parere del Tribunale Federale, i fatti addebitati al Cemin Lorenzo ed alla Daprà Alessia non costituiscono illecito disciplinare.

Ed invero i fatti contestati si sostanziano in semplici ed occasionali irregolarità formali dovute a superficialità o scarsa competenza (quali la sottoscrizione ritardata del verbale della riunione del Consiglio Direttivo o la difformità tra l'ordine del giorno riportato nella convocazione e quello indicato nel successivo verbale) ovvero attribuibili al fatto del terzo, dipendente addetto alla segreteria (quali le causali generiche o poco coerenti con l'effettivo rapporto contrattuale sottostante).

Le altre condotte in addebito, attinenti ad aspetti formali nella redazione e sottoscrizioni dei contratti o alla formulazione delle causali dei bonifici, non possono assumere rilievo disciplinare non essendo sintomatiche di sistematica *mala gestio* e comunque risultano prive di ricadute negative sulla corretta gestione economica o patrimoniale dell'associazione, non avendo comportato esborsi non giustificati.

Risulta provato infatti che l'attività di Direttore Tecnico dello Ski Team e di Direttore Tecnico del corso aspiranti maestri è stata effettivamente svolta dal Cemin e che le trasferte per le quali ha ottenuto il rimborso delle spese sono state dallo stesso effettuate.

Rispetto al verbale dell'assemblea del Consiglio Direttivo del 13.04.2023 i fatti contestati non assumono rilievo disciplinare atteso che - come provato - il documento conteneva l'esatta espressione di volontà pronunciata nella riunione

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159





FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 17

ed il documento è stato sottoscritto - ancorchè in ritardo - dal soggetto all'uopo legittimato.

Per contro laddove fosse risultata provata la sistematica violazione di regole - anche solo formali - di corretta gestione del sodalizio sportivo si sarebbe potuta valorizzare nella condotta un illecito disciplinare in quanto non conforme ai doveri - di trasparenza e correttezza - gravanti sui soggetti che rivestono cariche sociali in ambito sportivo.

Ed invero si può ricordare (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. IV, 1 dicembre 2021, Decisione n. 121) che il mancato rispetto di regole di carattere etico amministrative, cioè di "corretta gestione" delle associazioni sportive, quali espressione di clausole generali di lealtà, correttezza e buona fede, può essere valutato quale violazione dei medesimi principi e quindi essere sanzionato disciplinarmente.

La lealtà sportiva impone (Corte Federale d'Appello Sezioni Unite FIGC, Decisione n. 0012/CFA-2021-2022, ud. 24 agosto 2021) non solo l'osservanza dei principi etico sportivi nello svolgimento dell'attività agonistica ma anche l'adozione di condotte rispondenti alla lealtà in ogni sua attività connessa e funzionale e quindi ogni condotta di segno contrario risulta violare il principio di lealtà integrando un illecito disciplinare (Collegio di Garanzia dello Sport, parere 26.06.2018, n. 5; Collegio di Garanzia dello Sport, sez. IV, 22.12.2020, n. 66).

Nel caso sottoposto al giudizio del Tribunale tuttavia le condotte di cui si discute - come risultate provate - non assurgono ad illecito disciplinare non ponendosi, per le ragioni esposte, in violazione delle clausole generali di lealtà, correttezza e buona fede.

I due incolpati Cemin Lorenzo e Daprà Alessia devono essere quindi assolti dai fatti ascritti perchè gli stessi non costituiscono illecito disciplinare.

P.Q.M.

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano

Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368

Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal **Coni**



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

pagina 18

il Tribunale Federale assolve CEMIN Lorenzo e DAPRA' Alessia dalle contestazioni ascritte perchè i fatti non costituiscono illecito disciplinare.
Motivazione nel termine di giorni 10 (dieci).
Milano, lì martedì 28 aprile 2026

Avv. Rodolfo SENES

SENES RODOLF
2026.05.04 14:47:27

Signer:
CN=SENES RODOLFO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOC.
25.4.97=VATIT-800309901
Public key:
RSA/2048 bits

Avv. Enrico MEDICI

Avv. Sabina Maria Vittoria MANTOVANI

FISI

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono 0039 02.75.73.1 (30 linee) - Telefax 0039 02.75.73.368
Sito web: www.fisi.org - Partita IVA e Codice Fiscale: 05027640159

